



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2026 n.11

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 52, comma 1), lettera e) della Legge 27 novembre 2015 n.174 come modificato dall'articolo 39 della Legge 3 marzo 2025 n.30;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 27 gennaio 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina gli obblighi a cui devono sottostare i prestatori di servizi in cripto-attività che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3, relativamente alle attività di adeguata verifica della clientela e alla trasmissione annuale, secondo le modalità fissate dal presente decreto delegato, delle informazioni previste dallo standard CARF (Crypto-Asset Reporting Framework).

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:
 - a) “Accordo”:
 - 1) la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013 (MAC) e
 - 2) la Convenzione Multilaterale tra Autorità Competenti per lo scambio automatico di informazioni basata sul Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF MCAA) firmata da San Marino il 21 ottobre 2024;
 - b) “Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)”: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Indica il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività, composto dalle Regole e dal Commentario, approvato dal Consiglio dell’OCSE l’8 giugno 2024, che contiene procedure di adeguata verifica e di comunicazione per lo scambio di informazioni su base automatica, in base alle regole tempo per tempo vigenti;
 - c) “Central Liaison Office (CLO)”: Ufficio Centrale di Collegamento. Il CLO è l’Autorità

Competente per implementare e dare seguito alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali ed è il soggetto incaricato di garantire l'applicazione del presente decreto delegato;

- d) "Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (di seguito brevemente RCASP)": qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione;
 - e) "Dichiarazione di informazioni" (di seguito brevemente "dichiarazione"): una comunicazione contenente determinate informazioni specificate nel CARF come riportate nell'Allegato A al presente decreto delegato e qualsiasi altra informazione ulteriore specificata nei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto delegato, che un RCASP è tenuto a presentare al CLO;
 - f) "Giurisdizione partner": una giurisdizione che ha in vigore obblighi giuridici equivalenti e che è inclusa in una lista pubblicata annualmente sul sito web del CLO;
 - g) "Giurisdizione oggetto di comunicazione": una giurisdizione:
 - 1) con la quale è in vigore un accordo in base al quale San Marino è obbligato a fornire le informazioni specificate nella Sezione II dell'Allegato A in relazione alle Persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione e
 - 2) che è inserita in una lista pubblicata con delibera del Congresso di Stato;
 - h) "Persone che esercitano il controllo": le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale guardiano o gli eventuali guardiani, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di uno strumento giuridico diverso da un trust, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili a quelle indicate per il trust. L'espressione "persone che esercitano il controllo" deve essere interpretata in modo coerente con le Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale del 2012, aggiornate nel giugno 2019, relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali;
 - i) "Utente di Cripto-Attività": una persona fisica o un'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un RCASP, che agisce quale utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. Quando un RCASP presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto dello stesso, per tali operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, detto prestatore deve considerare, come utente di cripto-attività in relazione alla suddetta operazione, anche il cliente che è la controparte dell'esercente, a condizione che il RCASP sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, in conformità alle norme nazionali antiriciclaggio;
 - l) "Utente oggetto di comunicazione": un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione;
 - m) "Persona oggetto di comunicazione": una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa così come definita nel numero 1, lettera E, Sezione IV dell'Allegato A.
2. Qualsiasi parola o espressione che abbia un significato attribuito dal CARF avrà, quando è utilizzata nel presente decreto delegato o nei provvedimenti emanati ai sensi di questo, lo stesso significato che ha nel CARF, se non diversamente previsto.

Art. 3

(Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione)

1. A partire dal 1º gennaio 2026 un RCASP è soggetto, a San Marino, agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione, di cui alle Sezioni II e III dell'Allegato A, se è:
 - a) un'entità o una persona fisica residente a fini fiscali a San Marino;
 - b) un'entità che:
 - 1) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e
 - 2) ha personalità giuridica a San Marino o ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi all'UO Ufficio Tributario di San Marino;
 - c) un'entità gestita da San Marino; o
 - d) un'entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino.
2. A partire dal 1º gennaio 2026 un RCASP è soggetto, a San Marino, agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III dell'Allegato A per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata a San Marino.
3. Qualora un RCASP non sia tenuto a completare gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione a San Marino, in quanto tali obblighi sono assolti dal RCASP o da una sua succursale in una o più Giurisdizioni Partner, in ragione dei criteri di collegamento previsti nei paragrafi da C ad H, della Sezione I, dell'Allegato A, tale prestatore di servizi è tenuto a trasmettere al CLO una dichiarazione indicando in quale Giurisdizione o quali Giurisdizioni Partner tali obblighi sono assolti e quale criterio di collegamento è stato applicato.

Art. 4

(Procedure di adeguata verifica in materia fiscale)

1. Al fine di identificare se un Utente di Cripto-Attività è un Utente oggetto di comunicazione, il RCASP deve acquisire, nel momento in cui stabilisce la relazione, o entro il 31 dicembre 2026 se la relazione è iniziata prima del 31 dicembre 2025 e l'utente è quindi un utente preesistente, un'autocertificazione in base alla quale si possa stabilire la residenza o le residenze fiscali dell'Utente di Cripto-Attività.
2. Se l'Utente di Cripto-Attività è una entità e questa dichiari di non avere alcuna residenza ai fini fiscali, il RCASP può basarsi sulla sede della direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale, per determinare la residenza di tale entità.
3. Prima di dar seguito al rapporto di affari, o prima di poter eseguire ulteriori operazioni se l'utente è un utente preesistente, il RCASP deve confermare la ragionevolezza dell'autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, compresa la documentazione acquisita in conformità alle procedure antiriciclaggio e di identificazione della clientela (AML/KYC).
4. Se, in qualsiasi momento, interviene un cambiamento di circostanze in seguito al quale il RCASP sa o può supporre che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, il RCASP è tenuto ad acquisire una nuova autocertificazione valida corredata, eventualmente, da una documentazione di supporto.

5. Se l'autocertificazione indica che l'utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'utente viene considerato una persona oggetto di comunicazione.

6. A meno che il RCASP non determini che l'entità utente di cripto-attività sia un'entità attiva in base ai criteri definiti al numero 11, del paragrafo D, Sezione IV, dell'Allegato A, lo stesso è tenuto a determinare la residenza ai fini fiscali anche delle persone che esercitano il controllo sull'entità. A tal fine sia l'entità che le persone che ne esercitano il controllo devono fornire un'autocertificazione attendibile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai

commi 2 e 3.

7. I RCASP devono identificare gli utenti che sono oggetto di comunicazione, o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, sulla base delle procedure di adeguata verifica descritte nella Sezione III dell'Allegato A e delle linee guida emesse dal CLO.

8. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere conforme, a pena di invalidità, a quanto riportato al paragrafo C, della Sezione III, dell'Allegato A.

9. Un RCASP è tenuto a conservare tutta la documentazione acquisita in occasione dell'adeguata verifica ai fini fiscali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla fine del periodo entro il quale lo stesso deve comunicare le informazioni richieste ai sensi della Sezione II dell'Allegato A. L'obbligo permane anche nel caso in cui il RCASP avvii una procedura di liquidazione o cessi la propria attività. Nel caso in cui il CLO riscontri l'assenza della documentazione entro i termini di conservazione obbligatoria, esso procede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 5 (*Obblighi di comunicazione*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2027, i RCASP che possiedono i requisiti previsti all'articolo 3, comma 1 devono trasmettere al CLO la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) in relazione a tutti gli Utenti di Cripto-Attività con cui hanno intrattenuto rapporti in un determinato anno solare e che sono identificati come Utenti oggetto di comunicazione o, se entità, come aventi Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione. La dichiarazione deve contenere le informazioni descritte nella Sezione II dell'Allegato A.

2. Un RCASP che non intrattiene rapporti con Utenti di cripto-attività deve presentare una dichiarazione di "nil return", ovvero di assenza di dati da trasmettere.

3. Un RCASP che intrattiene rapporti anche con Utenti di cripto-attività non identificati come Utenti oggetto di comunicazione o senza Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione, deve trasmettere un'apposita dichiarazione contenente le medesime informazioni di cui al comma 1. L'obbligo di trasmissione è previsto anche nel caso in cui l'RCASP abbia solo rapporti con utenti non classificabili come Persone oggetto di comunicazione.

4. I dati di cui al comma 1 vanno trasmessi nel formato XML in conformità allo schema rilasciato dall'OCSE e aggiornato all'ultima versione disponibile sul sito web del CLO, utilizzando l'apposito applicativo.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, sono effettuate con le modalità indicate con circolare emanata dal CLO.

6. Il termine per l'invio delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento. Qualora il 30 aprile sia un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 6 (*Funzioni e poteri del CLO*)

1. Il CLO esercita i poteri assegnatigli dalla Legge 27 novembre 2015 n.174 e successive modifiche per verificare la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto delegato. Al CLO sono demandati i poteri di accesso e di raccolta delle informazioni necessari per garantire un'attuazione efficace dello standard.

2. Il CLO può richiedere informazioni e documenti ed effettuare accessi nei locali o nella sede dell'attività dei RCASP al fine di:

a) determinare se le informazioni incluse nella dichiarazione trasmessa dal prestatore di servizi siano corrette e complete;

- b) esaminare le procedure messe in atto da un prestatore di servizi al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto delegato e dai provvedimenti emanati in attuazione dello stesso;
- c) verificare il rispetto di qualsiasi altro requisito previsto dal presente decreto delegato e dai provvedimenti emanati in attuazione dello stesso.

3. Il CLO esercita i poteri di cui ai commi 1 e 2 anche nei confronti di qualunque soggetto al fine di determinare se lo stesso, sulla base delle informazioni raccolte, possa essere classificato come prestatore di servizi per le cripto-attività con o senza obbligo di comunicazione.

4. Nel caso in cui il prestatore di servizi sia un Trust il potere di accesso può essere esercitato sul Trustee.

Art. 7 (Confidenzialità)

1. Il personale assegnato al CLO e coloro che collaborano con lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività dell'ufficio e i suoi rapporti con i terzi. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso del CLO in ragione dell'attività svolta sono coperti dal segreto d'ufficio. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane in capo al personale anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'ufficio medesimo.

2. Il personale assegnato al CLO e coloro che collaborano con lo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni devono utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità previste dalla legge, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nonché di indispensabilità; devono inoltre garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalle procedure, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di diffusione e duplicazione non autorizzata dei dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

3. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con il CLO, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull'attività svolta dall'ufficio.

4. I RCASP, titolari del trattamento dei dati, devono:

- a) mantenere presso la propria sede un registro nominativo dei responsabili e degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso;
- b) verificare, con cadenza periodica o almeno annuale, le autorizzazioni rilasciate;
- c) trasmettere al CLO, entro il 31 dicembre 2026 o il 31 dicembre dell'anno di avvio dell'attività se successivo, un elenco nominativo di detti soggetti responsabili e incaricati. Nelle strutture aziendali con meno di cinque dipendenti le figure del responsabile e dell'incaricato possono coincidere. In caso di mancata comunicazione entro il termine, il CLO invia un sollecito assegnando un ulteriore termine per sanare la mancata comunicazione. L'ulteriore inadempimento nei termini indicati comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1.

5. Le variazioni rispetto alla comunicazione di cui al comma 4, lettera c), devono essere inviate al CLO precedentemente alla trasmissione dei dati e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta variazione. Gli obblighi di riservatezza proseguono in capo ai titolari anche in caso di revoca dell'accesso per cessazione del rapporto di lavoro o di consulenza presso il RCASP.

6. I responsabili e gli incaricati devono essere adeguatamente formati e resi consapevoli dei rischi potenziali associati al trattamento dei dati e delle norme e procedure a garanzia della sicurezza.

7. La trasmissione al CLO dei dati di cui al presente decreto delegato, da parte dei RCASP, limitatamente a tali informazioni, non è considerata violazione di dati riservati o di alcun

rapporto confidenziale tra il soggetto segnalante e soggetti terzi.

8. Fatta salva l'applicazione delle norme penali, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, la violazione degli obblighi di riservatezza, la comunicazione a terzi non autorizzati, la duplicazione non consentita, la diffusione e la distruzione, anche accidentali, di dati, comportano, in capo ai dipendenti pubblici, anche l'applicazione di sanzioni disciplinari a mente delle vigenti norme di disciplina e del codice di condotta degli agenti pubblici.

Art. 8

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. Si applica la sanzione pecunaria amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 (mille/oo) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/oo) a chiunque, avendone l'obbligo giuridico in virtù del presente decreto delegato:

- a) non ottemperi, in tutto o in parte, alle richieste del CLO di trasmissione di dati e informazioni;
- b) non osservi le disposizioni emanate dal CLO.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica, inoltre, a chiunque ostacoli o si opponga alle attività di verifica e controllo del CLO o delle altre autorità o enti da questo delegati.

3. Si applica la sanzione pecunaria amministrativa da un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila/oo) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/oo) ai RCASP che non adempiono agli obblighi di adeguata verifica ovvero comunicazione, di cui agli articoli 4 e 5.

4. Si applica la sanzione pecunaria amministrativa da un minimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/oo) a un massimo di euro 30.000,00 (trentamila/oo) ai RCASP che, nell'adempiere agli obblighi di adeguata verifica ovvero comunicazione di cui alla presente legge, forniscono informazioni non accurate o non corrette. In caso di errori materiali si applica la sanzione di euro 1.000,00 (mille/oo).

5. Si applica la sanzione pecunaria amministrativa pari a euro 5.000,00 (cinquemila/oo) ai RCASP che trasmettono le informazioni di cui all'articolo 5 oltre i termini ivi previsti.

6. Tale sanzione è ridotta del:

- a) 50 per cento per ritardi pari o inferiori a quindici giorni;
- b) 30 per cento per ritardi superiori a quindici giorni ma comunque inferiori a trenta giorni;
- c) la comunicazione delle informazioni effettuata oltre il 30 giugno comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

7. È fatto divieto ai RCASP di procedere all'instaurazione di un rapporto di affari con utenti di cripto-attività nel caso in cui gli stessi si rifiutino di produrre l'autocertificazione prevista dall'articolo 4, comma 1. Nel caso in cui il RCASP procedesse ugualmente all'apertura del rapporto di affari si applicano, nei confronti dello stesso, le sanzioni di cui al comma 1 e l'obbligo di provvedere alla chiusura del rapporto.

8. Il RCASP ha l'obbligo di procedere immediatamente alla chiusura del rapporto d'affari anche nel caso in cui l'utente di cripto-attività sia un utente preesistente e si rifiuti di produrre l'autocertificazione entro la data indicata all'articolo 4, comma 1.

9. Nel caso in cui il RCASP, destinatario di un provvedimento sanzionatorio ai sensi del presente articolo, sia un istituto giuridico o una filiale a San Marino di un'impresa estera, responsabili in solidi di tali sanzioni sono la persona o le persone che gestiscono o amministrano il RCASP a San Marino, compresi i trustee, gli affidatari, gli amministratori, i direttori, i manager, gli agenti residenti o i preposti.

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate per ogni singola violazione riscontrata.

11. Fatta eccezione per le sanzioni di cui al comma 1 non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 9
(Esclusione della responsabilità)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 8 non si applicano nel caso in cui il mancato rispetto di uno o più obblighi di adeguata verifica e comunicazione sia dovuto a cause di forza maggiore. In ogni caso non costituisce causa di forza maggiore, ai fini dell'applicazione del presente articolo:
 - a) la mancanza o non sufficiente disponibilità di risorse per l'adempimento;
 - b) la convinzione che un altro soggetto avrebbe dovuto, o avrebbe potuto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione previsti dal presente decreto delegato.
2. Qualora una causa di forza maggiore sussista ai fini dell'applicazione del presente articolo, ma questa venga meno successivamente, le sanzioni di cui all'articolo precedente non si applicano se il soggetto adempie, entro quindici giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore, agli obblighi di adeguata verifica e comunicazione.

Art. 10
(Norme penali)

1. Chiunque, nei casi previsti dalla presente legge, rende dichiarazioni false o mendaci ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, è punito ai sensi delle norme penali vigenti in materia di falsità in atti pubblici, scritture private, dichiarazioni, certificazioni, loro utilizzo e soppressione.
2. L'esibizione di un documento contenente dati che non sono più conformi equivale all'uso di documenti o atti falsi, salvo che sia stata effettuata la dichiarazione di variazione dei dati contenuti nel documento.
3. Le attestazioni della residenza fiscale rilasciate ai sensi dell'articolo 4 e le dichiarazioni rilasciate nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, sono sempre considerate a tutti gli effetti come rilasciate a pubblico ufficiale. Le dichiarazioni del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato sono rese e sottoscritte da almeno uno dei genitori che esercitano la potestà genitoriale, ovvero dal tutore oppure dallo stesso interessato inabilitato con l'assistenza del curatore.

Art. 11
(Contestazione delle violazioni)

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al presente decreto delegato, nonché l'applicazione delle relative sanzioni competono al CLO.
2. La contestazione delle violazioni si attua mediante trasmissione, nel termine di venti giorni dall'accertamento, dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 33 della Legge n.68/1989.
3. L'azione di accertamento delle violazioni si prescrive dopo cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
4. La sanzione pecuniaria amministrativa è estinta mediante il versamento al CLO di quanto dovuto nei termini indicati nell'ingiunzione di pagamento.
5. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria, ove prevista, è esercitata attraverso il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione comminata, da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento.
6. Entro il termine di cui al comma 5 è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello contro il provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.68/1989.
7. Qualora il soggetto sanzionato non provveda al pagamento della sanzione nei termini previsti il CLO avvia la procedura di riscossione tramite iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.
8. L'iscrizione a ruolo avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento

sanzionario per il doppio della sanzione.

Art. 12
(*Clausola antielusiva*)

1. Chiunque concluda accordi, il cui scopo principale o uno degli scopi principali sia quello di aggirare gli obblighi di cui al presente decreto delegato o dei provvedimenti a questo collegati, le disposizioni del presente decreto delegato hanno comunque effetto come se tali accordi non fossero stati stipulati.

Art. 13
(*Linee guida*)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato devono essere interpretate in accordo con il commentario al CARF emesso dall'OCSE e riportato nelle linee guida emanate dal CLO. Le suddette linee guida sono vincolanti per i soggetti coinvolti nel processo di adeguata verifica e comunicazione delle informazioni relative alle criptovalute.

Art. 14
(*Abrogazione*)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 31 ottobre 2025 n.131. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER L'IDENTIFICAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CONTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ (CARF)

Sezione I - Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

A. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione di cui alle Sezioni II e III a San Marino, se è:

1. un'entità o una persona fisica residente a fini fiscali a San Marino;

2. un'entità che:

a) è costituita od organizzata a norma della legislazione sammarinese e

b) ha personalità giuridica a San Marino o ha l'obbligo di presentare alle autorità fiscali di San Marino dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali relative al reddito dell'entità;

3. un'entità gestita da San Marino; o

4. un'entità o una persona fisica che ha una sede abituale di attività a San Marino.

B. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino, per quanto riguarda le operazioni pertinenti effettuate tramite una succursale situata a San Marino.

C. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sia un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino a cui è soggetto a norma del paragrafo A, numeri 2, 3 o 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto ivi residente a fini fiscali.

D. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sia un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino, a cui è soggetto a norma del paragrafo A, numeri 3 o 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto entità che:

a) è costituita od organizzata a norma della legislazione di tale giurisdizione e

b) ha personalità giuridica nella stessa o ha l'obbligo di presentare dichiarazioni fiscali o dichiarazioni di informazioni fiscali alle autorità fiscali della stessa per quanto riguarda il reddito dell'entità.

E. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sia un'entità non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino, a cui è soggetto a norma del paragrafo A, numero 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto gestito a partire da tale giurisdizione.

F. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sia una persona fisica non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino, a cui è soggetto a norma del paragrafo A, numero 4, se detti obblighi sono espletati da tale prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in una giurisdizione partner in quanto ivi residente a fini fiscali.

G. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino, per quanto riguarda le operazioni pertinenti che effettua tramite una succursale situata in una giurisdizione partner, se tali obblighi sono espletati dalla suddetta succursale in tale giurisdizione.

H. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non è tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle Sezioni II e III a San Marino, a

cui è soggetto a norma del paragrafo A, numeri 1, 2, 3 o 4, se ha presentato una notifica a San Marino, in un formato specificato da San Marino, a conferma che tali obblighi sono espletati dal suddetto prestatore di servizi per le cripto-attività, con obbligo di comunicazione conformemente alle norme di una giurisdizione partner, in base a un criterio di collegamento sostanzialmente simile a quelli cui è soggetto a San Marino.

Sezione II - Obblighi di comunicazione

A. Per ogni anno civile pertinente o altro periodo di riferimento adeguato, e fatti salvi gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui alla Sezione I e le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla Sezione III, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve comunicare le seguenti informazioni in relazione ai propri utenti delle cripto-attività che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione:

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il TIN o i TIN, la data e il luogo di nascita (nel caso di una persona fisica) di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entità che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, sia identificata come aente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il TIN o i TIN dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il TIN o i TIN e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità;

2. il nome, l'indirizzo e l'eventuale numero di identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione;

3. per ciascun tipo di cripto-attività pertinente, in relazione alla quale ha effettuato operazioni pertinenti nel corso dell'anno civile di pertinenza o di altro periodo di riferimento adeguato:

a) il nome completo del tipo di cripto-attività pertinente;

b) l'importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;

c) l'importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;

d) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;

e) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attività pertinenti;

f) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;

g) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all'utente oggetto di comunicazione non contemplati nel paragrafo A, numero 3, lettere b) e d); e

h) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unità e il numero di operazioni pertinenti, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente oggetto di comunicazione non contemplati nel paragrafo A, numero 3, lettere c), e) e f); e

i) il valore equo di mercato aggregato, nonché il numero aggregato di unità in relazione ai trasferimenti da parte dell'utente di cripto-attività oggetto di comunicazione, effettuati dal prestatore di servizi per le

cripto-attività con obbligo di comunicazione, a indirizzi dei portafogli non associati notoriamente da parte di quest'ultimo a un prestatore di servizi di attività virtuali o a un'istituzione finanziaria.

B. Fatto salvo il paragrafo A, numero 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il TIN, se:

- i. quest'ultimo non è rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente o
- ii. il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il TIN rilasciato da tale giurisdizione.

C. Fatto salvo il paragrafo A, numero 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita, a meno che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale.

D. Ai fini del paragrafo A, numero 3, lettere b) e c), l'importo versato o ricevuto deve essere comunicato nella moneta fiduciaria in cui è stato versato o ricevuto. Nel caso in cui siano stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, gli importi devono essere comunicati in un'unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente, secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

E. Ai fini del paragrafo A, numero 3, lettere da d) a i), il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un'unica moneta fiduciaria e valutato al momento di ciascuna operazione pertinente, secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

F. Le informazioni trasmesse devono indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.

G. Le informazioni di cui al paragrafo A sono comunicate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo all'anno cui si riferiscono le informazioni.

Sezione III - Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a partire dalla data in cui è identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale descritte nella presente Sezione.

A. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i singoli utenti di cripto-attività.

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se il singolo utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione.

1. Al momento in cui stabilisce la relazione con il singolo utente di cripto-attività o con i singoli utenti preesistenti di cripto-attività, entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali del singolo utente di cripto-attività e deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità alle procedure AML/KYC.

2. Se, in un qualsiasi momento, si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un singolo utente di cripto-attività, a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inattendibile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

B. Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entità utenti di cripto-attività

Le seguenti procedure si applicano al fine di determinare se l'entità utente di cripto-attività è un utente oggetto di comunicazione o un'entità, diversa da una persona esclusa o da un'entità attiva, con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

1. Determinare se l'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione

- a)** Al momento in cui stabilisce la relazione con l'entità utente di cripto-attività o con le entità utenti preesistenti di cripto-attività entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve ottenere un'autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell'entità utente di cripto-attività e deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità alle procedure AML/KYC. Se l'entità utente di cripto-attività dichiara di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può basarsi sulla sede di direzione effettiva o sull'indirizzo della sede principale per determinare la residenza di tale entità.
- b)** Se l'autocertificazione indica che l'entità utente di cripto-attività è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare tale entità come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell'autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'entità utente di cripto-attività è una persona esclusa.

2. Determinare se l'entità ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Per quanto riguarda un'entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve determinare se tale entità ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che questa è un'entità attiva, sulla base di un'autocertificazione della stessa.

- a) Determinazione delle persone che esercitano il controllo sull'entità utente di cripto-attività.** Al fine di determinare le persone che esercitano il controllo dell'entità utente di cripto-attività, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle Raccomandazioni GAFI del 2012 (nella versione aggiornata a giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali). Qualora non sia giuridicamente tenuto ad applicare le procedure AML/KYC conformi a dette Raccomandazioni (nella versione aggiornata a giugno 2019 in relazione ai prestatori di servizi per le attività virtuali), il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le persone che esercitano il controllo.

- b) Determinare se la persona che esercita il controllo di un'entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione.** Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione dell'entità utente di cripto-attività o di tale persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e deve confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, compresa l'eventuale documentazione acquisita in conformità alle procedure AML/KYC.

3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un'entità utente di cripto-attività o alle persone che ne esercitano il controllo, a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l'autocertificazione originale è inesatta o inaffidabile, detto prestatore non può basarsi sull'autocertificazione originale e deve ottenere un'autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell'autocertificazione originale.

C. Requisiti per la validità delle autocertificazioni

1. Un'autocertificazione fornita da un singolo utente di cripto-attività o da una persona che esercita il controllo è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dal singolo utente di cripto-attività o dalla persona che esercita il controllo, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative al singolo utente di cripto-attività o alla persona che esercita il controllo:

- a)** nome e cognome;
- b)** indirizzo di residenza;
- c)** giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
- d)** per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il TIN relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione; e
- e)** data di nascita.

2. Un'autocertificazione fornita da un'entità utente di cripto-attività è valida solo se è firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla stessa, è datata al più tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative a detta entità:

- a)** denominazione legale;
- b)** indirizzo;
- c)** giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
- d)** per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il TIN relativo a ogni giurisdizione oggetto di comunicazione;
- e)** nel caso di un'entità utente di cripto-attività diversa da un'entità attiva o da una persona esclusa, le informazioni di cui al paragrafo C, numero 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell'entità utente di cripto-attività, a meno che tale persona non abbia fornito un'autocertificazione a norma del paragrafo C, numero 1, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità, se non già determinati sulla base delle procedure AML/KYC; e
- f)** se del caso, informazioni sui criteri che soddisfa per essere considerata un'entità attiva o una persona esclusa.

3. Fatto salvo il paragrafo C, numeri 1 e 2, non sussiste l'obbligo di acquisire il TIN, se quest'ultimo non è rilasciato alla persona oggetto di comunicazione dalla giurisdizione di residenza della stessa o se il diritto nazionale della giurisdizione oggetto di comunicazione pertinente non richiede che sia acquisito il TIN rilasciato da tale giurisdizione.

D. Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che sia anche un'istituzione finanziaria ai fini del CRS può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi delle Sezioni IV e VI di detto standard, ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma della presente Sezione. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può anche avvalersi di un'autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui al paragrafo C della presente sezione.

2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla presente Sezione III; tuttavia tali obblighi restano una sua responsabilità.

3. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione è tenuto a conservare tutta la documentazione e i dati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla fine del periodo entro il quale detto prestatore deve comunicare le informazioni richieste ai sensi della Sezione II.

Sezione IV - Definizioni

A. Cripto-attività pertinente

1. Per **"cripto-attività"** si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su un registro distribuito crittograficamente protetto o su una tecnologia simile per convalidare e rendere sicure le operazioni.
2. Per **"cripto-attività pertinente"** si intende qualsiasi cripto-attività che non sia una valuta digitale di una Banca Centrale, un prodotto specificato di moneta elettronica o qualsiasi cripto-attività per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.
3. Per **"valuta digitale di una Banca Centrale"** si intende qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale.
4. Per **"prodotto specificato di moneta elettronica"** si intende qualsiasi cripto-attività che sia:

- a) una rappresentazione digitale di un'unica moneta fiduciaria;
- b) emessa al momento della ricezione di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
- c) rappresentata da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria;
- d) accettata in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e
- e) in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

L'espressione "prodotto specificato di moneta elettronica" non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell'entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo la ricezione delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo la loro ricezione.

B. Prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione

1. Per **"prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione"** si intende qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività economica, un servizio consistente nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione.

C. Operazione pertinente

1. Per **"operazione pertinente"** si intende:
 - a) qualsiasi operazione di scambio; e
 - b) qualsiasi trasferimento di cripto-attività pertinenti.
2. Per **"operazione di scambio"** si intende:
 - a) qualsiasi scambio tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie; e
 - b) qualsiasi scambio tra una o più forme di cripto-attività pertinenti.
3. Per **"operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione"** si intende un trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

4. Per "trasferimento" si intende un'operazione che trasferisce una cripto-attività pertinente da o verso l'indirizzo o il conto di cripto-attività di un utente di cripto-attività, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione per conto dello stesso utente, qualora, sulla base delle conoscenze di cui dispone al momento dell'operazione, detto prestatore non possa stabilire che si tratti di un'operazione di scambio.

5. Per "moneta fiduciaria" si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie o le valute digitali della Banca Centrale. L'espressione comprende anche la moneta di una banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i prodotti specificati di moneta elettronica).

D. Utente oggetto di comunicazione

1. Per "utente oggetto di comunicazione" si intende un utente di cripto-attività che è una persona oggetto di comunicazione.

2. Per "utente di cripto-attività" si intende una persona fisica o un'entità che è cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ai fini dell'effettuazione di operazioni pertinenti. Una persona fisica o un'entità, diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, che agisce quale utente di cripto-attività a beneficio o per conto di un'altra persona fisica o entità in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non è considerata un utente di cripto-attività e tale altra persona fisica o entità è considerata utente di cripto-attività. Quando un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto dello stesso, detto prestatore deve considerare anche il cliente che è la controparte dell'esercente per tali operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, come utente di cripto-attività in relazione alla suddetta operazione, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identità di tale cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio.

3. Per "singolo utente di cripto-attività" si intende un utente di cripto-attività che è una persona fisica.

4. Per "singolo utente preesistente di cripto-attività" si intende un singolo utente di cripto-attività che ha instaurato un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione alla data del 31/12/2025.

5. Per "entità utente di cripto-attività" si intende un utente di cripto-attività che è un'entità.

6. Per "entità utente preesistente di cripto-attività" si intende un'entità utente di cripto-attività che ha instaurato un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione alla data del 31/12/2025.

7. Per "persona oggetto di comunicazione" si intende una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da una persona esclusa.

8. Per "persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione" si intende una persona fisica o un'entità che è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione o il patrimonio di un *de cuius* che era residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal fine, un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo strumento giuridico che non abbia un luogo di residenza a fini fiscali è considerata residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.

9. Per "giurisdizione oggetto di comunicazione" si intende qualsiasi giurisdizione:

a) nella quale vige un accordo o un'intesa in base al quale San Marino è tenuto a fornire le informazioni specificate nella Sezione II in relazione alle persone oggetto di comunicazione residenti in tale giurisdizione e

b) che figuri come tale in un elenco pubblicato da San Marino.

10. Per "persone che esercitano il controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale guardiano o gli eventuali guardiani, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di uno strumento giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili.

L'espressione "persone che esercitano il controllo" deve essere interpretata in modo coerente con le Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale del 2012, aggiornate nel giugno 2019, relative ai prestatori di servizi per le attività virtuali.

11. Per "entità attiva" si intende un'entità che soddisfa uno dei criteri seguenti:

- a)** meno del 50 per cento del reddito lordo dell'entità per l'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento è reddito passivo e meno del 50 per cento delle attività detenute dall'entità nel corso dell'anno civile precedente o altro adeguato periodo di riferimento sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
 - b)** tutte le attività dell'entità consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi alle stesse; salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di *private equity*, un fondo di venture capital, un *leveraged buyout fund* o altro veicolo di investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
 - c)** l'entità non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; l'entità non ha i requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
 - d)** l'entità non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
 - e)** l'entità si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria; o
- f)** l'entità soddisfa tutti i requisiti seguenti:
- i.** è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, atletiche o educative; oppure è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - ii** è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;
 - iii.** non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - iv.** le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità; e
 - v.** le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'entità o gli atti costitutivi della stessa prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità, tutto il suo patrimonio sia

distribuito a un'entità statale o altra organizzazione senza scopo di lucro o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell'entità o a una sua suddivisione politica.

E. Persona esclusa

1. Per "persona esclusa" si intende alternativamente:

- a) un'entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati;
- b) un'entità che è un'entità collegata di un'entità di cui alla lettera a);
- c) un'entità statale;
- d) un'organizzazione internazionale;
- e) una Banca Centrale;
- f) un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento di cui alla sezione IV, parte E, punto 5, lettera b).

2. Per "istituzione finanziaria" si intende un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento o un'impresa di assicurazioni specificata.

3. Per "istituzione di custodia" si intende ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. Un'entità detiene attività finanziarie per conto di terzi, quale parte sostanziale della propria attività, se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del periodo minore tra:

- i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno civile) precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o
- ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

4. Per "istituzione di deposito" si intende qualsiasi entità che:

- a)** accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o
- b)** detiene prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale a beneficio dei clienti.

5. Per "entità di investimento" si intende alternativamente ogni entità:

- a)** che svolge, quale attività economica principale, una o più delle seguenti attività od operazioni per un cliente o per conto dello stesso:
 - i.** negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
 - ii.** gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
 - iii.** altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi; o
- b)** il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui alla parte E, punto 5, lettera a).

Un'entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte E, punto 5, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività pertinenti ai fini della parte E, punto 5, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del periodo minore tra:

- i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui è effettuata la determinazione; o
- ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Ai fini della parte E, punto 5, lettera a), punto iii), l'espressione "altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività pertinenti per conto di terzi" non comprende la prestazione di servizi consistenti nell'effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi. L'espressione "entità di investimento" non include un'entità che è un'entità attiva perché tale entità soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui al paragrafo D, numero 11, lettere da b) a e).

Il presente punto va interpretato in conformità della definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

6. Per "impresa di assicurazioni specificata" si intende ogni entità che è una impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

7. Per "entità statale" si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di una giurisdizione.

a) Per "parte integrante" di una giurisdizione si intende qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;

b) Per "entità controllata" si intende un'entità che è distinta nella forma dalla giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:

- i.** l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più entità statali, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
- ii.** gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più entità statali, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato; e
- iii.** il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più entità statali in caso di scioglimento.

c) Il reddito non matura a beneficio di privati, se questi sono i previsti beneficiari di un programma governativo e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, in deroga a quanto sopra, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso ad un'entità statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

8. Per "organizzazione internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale):

- a) costituita principalmente da governi;
- b) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente analogo con la giurisdizione competente; e

c) il cui reddito non maturi a beneficio di privati.

9. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dalla giurisdizione.

10. L'espressione "attività finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio, azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, *swap* (ad esempio, *swap* su tassi di interesse, *swap* di valute, *swap* di basi, *cap* di tasso di interesse, *floor* di tasso di interesse, *swap* su merci quotate, *swap* su titoli azionari, *swap* su indici azionari e accordi analoghi), contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in cripto-attività pertinenti, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Tale espressione non include interessi diretti non debitori su beni immobili.

11. Per "quota nel capitale di rischio" si intende, nel caso di una società di persone che è un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.

12. Per "contratto di assicurazione" si intende un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implica mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.

13. Per "contratto di rendita" si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. L'espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto è stato emesso e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un certo periodo di anni.

14. Per "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato" si intende un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato.

15. Per "valore maturato" si intende l'importo maggiore tra:

i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e

ii) l'importo che l'assicurato può prendere in prestito in base o in riferimento al contratto.

Fatto salvo quanto precede, l'espressione "valore maturato" non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:

a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;

b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;

c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;

d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca ad un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte E, punto 15, lettera b); o

e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente, se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.

F. Varie

1. Per "**giurisdizione partner**" si intende qualsiasi giurisdizione che abbia adottato obblighi giuridici equivalenti e che sia inclusa in un elenco pubblicato da San Marino.

2. Per "**procedure AML/KYC**" si intendono le procedure di adeguata verifica in materia fiscale della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui detto prestatore è soggetto.

3. Per "**entità**" si intende una persona giuridica o uno strumento giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

4. Un'entità è "**entità collegata**" ad un'altra entità se una delle due entità controlla l'altra entità o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità.

5. Per "**numero di identificazione fiscale**" (TIN) si intende un codice di identificazione fiscale (o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale).

6. Per "**succursale**" si intende un'unità, un'impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è considerato una succursale nell'ambito del regime regolamentare di una giurisdizione, o che è altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione, separatamente da altri uffici, unità o succursali di detto prestatore. Tutte le unità, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione in un'unica giurisdizione sono considerati un'unica succursale.

Sezione V - Attuazione efficace

Ciascuna giurisdizione è tenuta ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'attuazione efficace e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione.